

SECONDA PROVA SCRITTA

PROVA N. 2



IL CANDIDATO REDIGA, CON MOTIVAZIONI PROPRIE, UNA DELIBERAZIONE DI GIUNTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI ONEROSI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DELIBERAZIONE SOTTO RIPORTATO

LA GIUNTA DELL'UNIONE

SU PROPOSTA del

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., al Comune spettano "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico";
- che, tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, rientra quello di promuovere iniziative tese a favorire la crescita culturale del Paese, la socializzazione tra le persone e la valorizzazione del territorio, anche attraverso la programmazione di feste ed eventi di carattere aggregativo rivolti alla cittadinanza;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale si prefigge, in armonia con lo spirito statutario, di supportare le proposte che le associazioni del territorio mettano in atto al fine di favorire lo sviluppo culturale e l'aggregazione della cittadinanza;

DATO ATTO che:

.....
.....
.....

CONSIDERATO che

.....
.....

RITENUTO quindi di:

.....
.....

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per lo svolgimento



CONSIDERATO che, alla luce della pronuncia sopra citata, in una lettura costituzionalmente orientata che fa della persona il valore primigenio della persona, il criterio distintivo per l'individuazione di tali funzioni è rappresentato non dalla pertinenza di queste all'ente ma dal riconoscimento che questi fa, all'interno dei propri atti normativi, dell'esistenza della peculiarità e della potenzialità delle autonomie sociali, anche rispetto alle stesse autonomie locali, quanto all'incidenza nella rete quotidiana delle relazioni che si instaurano tra le persone e le famiglie;

RICHIAMATO, in particolare, il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto n. 336/2011 secondo il quale "il riconoscimento del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e, in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.) va letto non con riferimento all'orizzonte ristretto delle funzioni svolte direttamente dall'Ente locale ma in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'art. 3 e della prima parte della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per il pieno sviluppo della persona umana" (art. 4, comma 2, della Costituzione);

RICHIAMATA la deliberazione n. 1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti della Lombardia sulla portata del divieto di effettuare spese di sponsorizzazione (ex art. 6, legge n. 122/2010), nella quale tale organismo si è pronunciato stabilendo che non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative effettuate in via sussidiaria da un soggetto terzo, rientranti nei compiti istituzionali del Comune, nell'interesse della collettività;

PREMESSO che a tale disposizione fa riferimento l'art. 7, comma 1 della Legge 131/2003 nella parte in cui, in relazione alle interazioni tra amministrazioni e cittadini per l'attuazione del principio di sussidiarietà, prefigura l'impiego di spese di risorse pubbliche;

lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombardia "Adda Martesana" che all'art. 30 comma 4 stabilisce che: "L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale";

rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto;

valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare e che i rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto;

il D. Lgs. 267/2000 all'articolo 8, in tema di partecipazione popolare stabilisce che i Comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che testualmente dispone: "... i Comuni e le province che stabiliscono che le Amministrazioni locali favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

l'art. 118, comma 3 della Costituzione e l'art. 7, comma 1 della Legge n. 131/2003 di attuazione, delle iniziative e che responsabili degli eventi saranno le Associazioni

